

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

NORD OVEST SPA

STRUTTURA:

- **PARTE GENERALE**
- **PARTE SPECIALE “A” – AREE DI RISCHIO, PRINCIPI E PROCEDURE**
- **PARTE SPECIALE “B” – CODICE ETICO**
- **PARTE SPECIALE “C” – ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **PARTE SPECIALE “D” – SISTEMA SANZIONATORIO**

Allegati:

- **OMISSIS –**

6. Fac-simile clausola da inserire nei contratti con clienti, partner e fornitori

- **OMISSIS -**

PARTE SPECIALE D

SISTEMA SANZIONATORIO

A. PRINCIPI GENERALI

B. VIOLAZIONI DEL MODELLO.

C. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

D. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

E. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI.

A. PRINCIPI GENERALI

L'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 231/2002 prevede che i Modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Nord Ovest SpA in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, Nord Ovest SpA si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il “Sistema Sanzionatorio”) che:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
3. prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio.

B. VIOLAZIONI DEL MODELLO.

Costituisce violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Nord Ovest Spa, qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o ai principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

C. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

- OMISSIS -

D. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

- OMISSIS -

E. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, fornitori, partner o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

26 aprile 2010

NORD OVEST SPA

**APPENDICE N. 1
A CORREDO DELLA
PARTE SPECIALE A
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
della
NORD OVEST SPA**

AREA DI RISCHIO REATI AMBIENTALI.

Già nella legge delega che dava incarico al Governo di elaborare il decreto legislativo sulla responsabilità delle società, poi divenuto il Decreto legislativo N. 231/2001, tra i “reati presupposto” che avrebbero dovuto fare sorgere la responsabilità delle persone giuridiche, erano previsti i reati contro l’ambiente.

Tale tipologia di reati è stata però “dimenticata” dal legislatore del testo definitivo del “decreto 231”, quasi che il medesimo legislatore abbia ritenuto “troppo oneroso” per le aziende elaborare protocolli, e pertanto investire tempo ed energie per fare in modo che l’attività esercitata non provochi rischi di danni ambientali.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 sono stati approvati due schemi di decreti legislativi, sui quali sono stati acquisiti i pareri prescritti:

- il primo recepisce le direttive CE 2008/99 del 19 novembre 2008 e 2009/123 del 21 ottobre 2009, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto;
- il secondo schema modifica la disciplina che ha dato attuazione alla direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; il provvedimento uniforma le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici, al fine di garantire un’applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti nei traffici commerciali.

La **Direttiva 2008/99/CE** ha l’obiettivo di creare un sistema penale-sanzionatorio idoneo a garantire un’applicazione efficace e omogenea della normativa comunitaria a presidio dell’ambiente.

Sul piano applicativo, essa è destinata ad avere effetti sulle normative penali dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate a livello comunitario una serie di condotte di danneggiamento dell’ambiente imputabili a persone fisiche e/o giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi) ovvero un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora.

A questo scopo, utilizzando una formula ricorrente a livello comunitario, la Direttiva impone agli Stati membri l’adozione di sanzioni penali “*efficaci, proporzionate e dissuasive*” nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, senza però stabilire una soglia minima per le pene.

La natura “illecita” di tali condotte discende dal fatto che esse sono poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario a tutela dell’ambiente o di atti nazionali che vi danno attuazione (cfr. Allegati A) e B) alla Direttiva).

Tra le principali fattispecie criminose individuate dal legislatore comunitario si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle connesse alle attività di: *i)* scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, suolo e acque; *ii)* raccolta, trasporto, smaltimento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti; *iii)* esercizio di impianti in cui sono svolte attività pericolose; *iv)* produzione, lavorazione, uso, deposito e smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose; *v)* produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; *vi)* deterioramento di un *habitat* all’interno di siti protetti; *vii)* uccisione, distruzione, possesso e commercio di specie animali o vegetali protette.

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente taluna delle suddette attività.

Pertanto, ferma restando l’autonoma perseguibilità dell’autore materiale del fatto illecito, con l’entrata in vigore della Direttiva 2008/99/CE gli Stati membri sono obbligati a prevedere la responsabilità penale per le persone giuridiche cui siano imputabili i reati ambientali da essa indicati (nonché delle connesse fattispecie di favoreggiamento e istigazione), se commessi *a loro vantaggio* da parte di persone:

- che rivestono una posizione apicale nell'ente, basata sul potere di rappresentanza, di gestione o di controllo dello stesso;
- soggette all'autorità dell'ente (dipendenti), rispetto alle quali sia emersa la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un apicale.

Al riguardo, la Direttiva si limita a stabilire che anche nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati ambientali, le sanzioni disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano *"efficaci, proporzionate e dissuasive"*. Manca invece qualsiasi riferimento alla tipologia di sanzioni applicabili agli enti, pecuniarie e/o interdittive (es. esclusione dal godimento di benefici, finanziamenti; revoca di autorizzazioni o licenze; interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattazione con la PA), nonché ai limiti edittali delle stesse sanzioni.

Ciò comporta un'ampia discrezionalità concessa al legislatore nazionale in sede di recepimento delle disposizioni comunitarie.

La **Direttiva 2005/35/CE** come modificata dalla Direttiva 2009/123 considera violazioni anche di carattere penale gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
- b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del Mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
- e) in alto Mare.

La **Direttiva 2006/117 Euratom**, infine, concerne specificatamente la sorveglianza e il controllo dei rifiuti radioattivi e dei combustibili nucleari, migliorandone la sicurezza.

Alla luce di tali importanti Direttive comunitarie, che imponevano agli Stati membri l'adozione di specifiche normative a tutela dell'ambiente, del territorio e della salute, entro la fine dell'anno 2010 – termine peraltro disatteso dallo Stato italiano – il Consiglio d'Amministrazione della Nord Ovest Spa ha deliberato in data 10 maggio 2011, su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, l'esame del "rischio ambiente" e l'introduzione nel Modello 231 dei principi e delle procedure necessarie per ridurre al minimo tale rischio.

Con Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, rubricato *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 agosto 2011, il Legislatore ha introdotto, all'interno del D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-undecies (rubricato "reati ambientali") che, in relazione alla commissione dei reati ivi espressamente previsti e/o richiamati, stabilisce le stringenti sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili all'ente i cui vertici o sottoposti abbiano commesso l'illecito.

Per l'analisi dell'area di rischio "reati ambientali" l'Organismo di Vigilanza, oltre al nuovo art. 25 – undecies D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. 121/2011, ha esaminato l'attività aziendale, svolgendo la mappatura del "rischio ambiente" sulla base di tale normativa di settore:

- il codice penale, in particolare

- a) **l'art.452 c.p., rubricato** *"Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)"* che punisce chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 ss. c.p., ovvero: cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni (438), avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo (439), corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (440), adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo 440 c.p. (441), detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica (442), detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti (443), detiene per il commercio, pone in commercio ovvero

distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica (444), esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita (445);

b) **Particolo 727- bis**, introdotto dal decreto legislativo 121/2011, che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

c) **Particolo 733-bis**, anch'esso introdotto dal D. Lgs. 121/2011, che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione (ove per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE);

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell'Ambiente), in particolare, i capi relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni nell'atmosfera, ovvero gli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis, 279 richiamati dal decreto legislativo 121/2011;

- la Direttiva 2009/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente;

- la Direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati;

- la Direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;

- il Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi;

- la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, recepita nell'ordinamento interno dall'art. 8 del Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 25 – undecies, comma 5 del D. Lgs. 231/2001, introdotto nonché dal Decreto legislativo 121/2001, responsabilità a carico degli enti;

- la Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

- la Legge 4 giugno 2010 n. 96 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*";

- il Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

- il Decreto Legislativo N. 81/2008 sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

- La Legge N. 549 del 28 dicembre 1993 sull'impiego di sostanze lesive dell'ozono atmosferico e dell'ambiente;

- La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 relativa al commercio di esemplari protetti.

Inoltre, per l'analisi dei rischi, l'Organismo di Vigilanza ha fondato le proprie valutazioni sul Documento di Valutazione dei Rischi formato dalla Nord Ovest Spa ai sensi della legge 81/2008 e s.m.i., nonché sulle valutazioni effettuate in pre audit dagli enti certificatori per il conferimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001.

- Omissis -

Le conclusioni dell'analisi dei rischi ambientali ha portato alla formazione dei protocolli e alla creazione delle procedure infra meglio specificati.

1. DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA – art. 452 c.p.

A) Aree di rischio

Dall'esame della Valutazione del rischio biologico inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi della Nord Ovest Spa, recentemente aggiornato dal datore di lavoro, risulta che all'interno dell'azienda sono attualmente impiegate le seguenti figure professionali:

- impiegati che svolgono lavoro d'ufficio,
- autisti,
- addetti alle pulizie,
- addetti al magazzino.

- Omissis -

B) Principi generali di comportamento

- è fatto obbligo di consumare pasti/bevande solo dopo aver accuratamente lavato mani/avambraccio
- i DPI sono del tipo usa-getta e vanno smaltiti dopo ogni utilizzo in apposito contenitore
- qualsiasi tipo di ferita/escoriazione (anche minima) va immediatamente disinfettata e poi medicata mediante cerotto
- è fatto divieto per il personale non addetto al magazzino di accedere al medesimo senza specifica autorizzazione
- è fatto divieto di alterare in qualunque modo le confezioni e gli imballaggi dei prodotti alimentari stoccati in magazzino, nonché di inserire nei medesimi sostanze nocive.

C) Procedura specifiche per aree sensibili

Per evitare la commissione di reati contro la salute pubblica si dovranno seguire le seguenti regole:

- formare e informare i lavoratori sui rischi connessi alla diffusione di germi patogeni;
- formare e informare i lavoratori, in particolare gli addetti ai magazzini sulle modalità di conservazione dei prodotti stoccati nonché sul loro spostamento all'interno del magazzino;
- farsi consegnare dai clienti del deposito istruzioni chiare e precise sulle modalità di conservazione dei prodotti consegnati;
- dare disposizioni precise sull'accesso al magazzino e sanzionare adeguatamente eventuali violazioni.

2. DELITTI DERIVANTI DA EMISSIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI E ALTRE EMISSIONI.

A) Aree di rischio.

a. RADIAZIONI IONIZZANTI.

La Direttiva CE 2008/99 punisce all'articolo 3 lettera a) “*lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora*”.

(fonte Linee guida ISPESL)

“Tra i tipi di inquinamento a cui l'uomo può essere sottoposto, quello dovuto a radiazioni ionizzanti è sicuramente il più subdolo in quanto non abbiamo organi sensoriali che ci allertino della sua presenza. Al contrario invece il lavoratore dell'industria chimica entrando in locali contaminati da sostanze inalabili, ha reazioni dell'apparato respiratorio e delle mucose in generale, che lo avvertono in tempo reale. Il lavoratore della industria nucleare e delle attività ad essa collegate, se non fornito di particolare strumentazione (contatori geiger) atta a rivelare la presenza di sostanze radioattive (radionuclidi), non può sapere se è in presenza di una sorgente contaminante in tempo reale.

EFFETTI SULLA SALUTE

Per quanto concerne i danni da esposizione a radiazioni ionizzanti, la funzione più facilmente danneggiabile è quella riproduttiva (gonadi), in quanto il patrimonio genetico può essere danneggiato dalla esposizione a radiazioni. Le parti dell'organismo più aggredibili sono, invece, il midollo osseo, in quanto le cellule del sangue sono molto sensibili a questo tipo di radiazioni, e la pelle, che può essere danneggiata degenerando in malattie neoplastiche.

L'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta per il lavoratore un rischio rappresentato dalla probabilità del verificarsi del danno biologico.

Pertanto, tale considerazione ha comportato in campo mondiale, una crescente attenzione verso i problemi della protezione dell'uomo e dell'ambiente, stimolando ricerche da parte di numerose commissioni internazionali e nazionali, con l'intento di chiarire i vari aspetti dei danni causati dalle radiazioni e di studiare le tecniche e i metodi per migliorare gli standard di protezione.

E' nata così la radioprotezione, che è definibile come l'insieme di principi, tecniche e raccomandazioni volte alla salvaguardia dei singoli individui e della popolazione ed a prevenire o ridurre, entro limiti accettabili, i rischi di danni causati dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Una corretta applicazione dei suddetti principi di radioprotezione determina un rischio (cioè una probabilità del verificarsi di eventi indesiderabili) più basso o quanto meno confrontabile con quelli derivanti da altre attività lavorative.

I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE

I fattori fisici che influenzano la riduzione della irradiazione esterna sono il tempo, la distanza e la schermatura.

Minore è il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti e minore è la dose assorbita. L'esigenza di ridurre il tempo di esposizione, non deve però determinare incidenti che potrebbero comportare, oltre ad un allungamento del tempo di lavoro, un rischio più elevato.

La distanza che intercorre tra sorgente ed operatore è molto importante nel computo della dose assorbita, in quanto l'intensità della esposizione e quindi della dose assorbita si riduce notevolmente con la distanza. Uno degli organi più a rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti è l'occhio, in quanto non è un organo interno ed inoltre viene istintivamente portato a breve distanza dalla sorgente irradiante. Per attenuare il rischio di danneggiamento, laddove non è modificabile con opportuni strumenti la distanza tra la sorgente e l'operatore, è consigliabile l'interposizione di schermi protettivi (occhiali, etc.)

Per minimizzare l'irradiazione interna del nostro organismo bisogna evitare di inalare o di assorbire attraverso la pelle la sorgente radioattiva. A tale scopo, l'inalazione si minimizza lavorando, laddove sia possibile, in presenza di cappe aspiranti ed evitando di fumare. Il meccanismo, attraverso il quale la radioattività si introduce nel nostro organismo con il fumo, è mediato dalla formazione di particelle carboniose durante la combustione del tabacco. In queste particelle l'elemento radioattivo in questione si assorbe concentrandosi, per poi venire introdotto nei polmoni attraverso l'aria inspirata. La contaminazione interna non è monitorabile attraverso il film badge, che è valido solo per sorgenti esterne all'organismo. Per rilevare l'entità della contaminazione interna è necessario sottoporre il lavoratore a indagini sofisticate. Per evitare l'assorbimento attraverso la pelle, sarà necessario adoperare sempre - durante le manipolazioni - guanti di materiale impermeabile, che andranno immediatamente e adeguatamente eliminati, onde evitare ulteriori contaminazioni toccando oggetti che vengono utilizzati anche per altri scopi e da personale non addetto alla manipolazione di sostanze radioattive. A questo scopo, è bene ricordare che gli indumenti utilizzati nelle zone a rischio non dovranno mai essere portati al di fuori delle stesse.

Al termine di una giornata lavorativa, va eseguito un accurato controllo - con opportuna strumentazione - sia delle superfici lavorative che del proprio corpo e laddove venga riscontrata una situazione anomala, provvedere con lavaggi ripetuti. Nel caso la contaminazione persista dopo i lavaggi, è bene avvisare l'autorità competente.”

Dall'analisi del Documento di Valutazione dei rischi risulta non presente per l'azienda Nord Ovest il rischio di danni da radiazioni ionizzanti, non essendo presente alcuna fonte di produzione di tali radiazioni.

Non risulta pertanto necessario prevedere principi generali di comportamento o procedure specifiche, non essendo un'area sensibile.

b. EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE.

L'unico impianto che può produrre emissioni elettromagnetiche rilevanti per la salute dell'uomo è il gruppo elettrogeno.

Tale gruppo elettrogeno è stato riposto in locale separato dagli altri locali cui sono addetti i lavoratori, nonché “schermato”.

Apposita cartellonistica vieta l'ingresso nel locale dove è ricoverato il gruppo elettrogeno, essendo l'ingresso riservato al manutentore – professionista come tale informato dal proprio datore di lavoro dei rischi alla salute legate al medesimo macchinario.

Non risulta pertanto necessario prevedere principi o procedure particolari, se non quelle già adottate dall'azienda di vietare l'ingresso in detto locale.

Dovranno essere sanzionati dall'organo amministrativo i comportamenti contrari, conformemente al Contratto collettivo nazionale di settore.

3. INQUINAMENTO /DISASTRO AMBIENTALE PRODOTTO DA RIFIUTI.

A) Aree di rischio.

Nel presente paragrafo vengono presi in esame i presidi adottati e da adottare al fine di evitare che la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora (articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 2008/99/CE).

Si richiamano sul punto anche le previsioni di reati da anni elaborati in disegni di legge che mirano a introdurre nel codice penale il Titolo VI – bis, rubricato “Dei delitti contro l'ambiente” e teso a introdurre nuove ipotesi di reato offensive all'ambiente.

Tra queste, l'art. 452 bis c.p. punirebbe chiunque immetta nell'ambiente sostanze o energie cagionando, o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

L'art. 452 quater c.p. punisce quelle condotte di immissione nell'ambiente di sostanze o energia che cagionino o contribuiscano a cagionare un disastro ambientale, ove per “disastro ambientale” si intende “*il fatto che, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte al pericolo, offende la pubblica incolumità*”.

Infine l'art. 452 septies c.p. rubricato “*Traffico illecito di rifiuti*” punirebbe – ove introdotto – con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da diecimila a trentamila euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti. E' prevista un'aggravante se l'oggetto del reato è costituito da rifiuti pericolosi o da rifiuti radioattivi (sul traffico e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare è altresì prevista un'ipotesi specifica all'art. 452 octies c.p.).

Inoltre, l'art. 256 del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 121/2011 nelle ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001, sanziona l'attività di gestione (intesa come raccolta, trasporto ,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) non autorizzata, e l'art. 258 dello stesso Decreto punisce la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta di registri e di formulari previsti dalla norma, mentre l'art. 259 sanziona il traffico illecito di rifiuti.

La Nord Ovest Spa, come ogni azienda che produce rifiuti “da ufficio” nell'ambito della propria attività lavorativa, è azienda a basso rischio per la commissione di reati di inquinamento /disastro ambientale per la produzione di rifiuti, mentre come azienda che si occupa di trasporti / spedizioni, può trovarsi a svolgere attività di spedizione di rifiuti.

Come operatore del settore di spedizione non può essere ritenuto soggetto responsabile; pur tuttavia l'azienda si preoccupa e si deve preoccupare di affidare il trasporto di tali merci soltanto a ditte e personale autorizzati.

B) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

- Omissis -

E' fatto pertanto divieto di:

- portare i rifiuti fuori dall'azienda Nord Ovest Spa

- gettare i rifiuti in contenitori differenti da quelli predisposti dall'azienda;
- trasportare rifiuti se non a mezzo di trasportatori autorizzati.

E' fatto obbligo di:

- raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori posti all'interno dell'azienda;
- raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori posti all'esterno dell'azienda per la raccolta del CEC;

La Nord Ovest Spa, tratta la spedizione, ma non il trasporto di rifiuti.

E' stata prevista nei contratti con i clienti una clausola di divieto per i medesimi di consegnare per il trasporto rifiuti di qualunque genere, anche non pericolosi.

E' necessario prevedere una verifica preventiva delle ditte cui viene affidato il trasporto di rifiuti, quali spedizionieri.

- Omissis -

C) Procedure specifiche per aree sensibili

Il datore di lavoro dovrà verificare il rispetto dei divieti e degli obblighi previsti tra i principi generali, anche attraverso la previsione di una sanzione (richiamo orale, richiamo scritto) per i dipendenti che non vi adempiono.

Per quanto concerne la produzione accidentale di rifiuti pericolosi sarà compito del datore di lavoro verificare periodicamente la formazione / informazione dei dipendenti addetti al magazzino sulla raccolta di tali rifiuti, nonché l'adeguatezza del "kit" per la raccolta.

Per affidare il trasporto di rifiuti occorre verificare l'iscrizione dell'impresa appaltatrice presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

4. COMMERCIO DI ANIMALI E PARTI DI ANIMALI PROTETTI.

A) Aree di rischio.

La lettera g) dell'art. 3 della Direttiva CE 2008/99 prevede tra le infrazioni che devono essere punite dagli Stati comunitari "*il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*".

I nuovi articoli 727 – bis e 733 – bis c.p. già citati prevedono la punizione dell'uccisione e/o distruzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette, nonché della distruzione e del deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Infine, l'art. 1 della legge 150 del 1° febbraio 1992 punisce la "tratta" degli esemplari protetti richiamati dalle normative comunitarie.

- Omissis -

B) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

Per evitare la commissione di tali tipi di reato, in generale, occorre seguire i seguenti principi di comportamento:

- è fatto divieto di accettare di effettuare attività di spedizione e di trasporto di animali appartenenti alle specie protette;
- è fatto obbligo di prendere le necessarie informazioni su pelle e pellicce importate o trasportate.

C) Procedure specifiche per aree sensibili

E' stato inserito nei contratti che vengono conclusi con clienti e fornitori il divieto di consegnare per la spedizione o il trasporto animali o parti di animali appartenenti alle categorie cd. protette.

E' in ogni caso necessario formare il personale affinché curi di farsi consegnare dalla clientela tutta la documentazione relativa ai prodotti di origine animale oggetto dell'esportazione/importazione o del trasporto.

Una preventiva verifica della clientela, effettuata dall'amministrazione, dovrebbe evitare il coinvolgimento della società nel traffico di animali o di parti di animali protetti o in via di estinzione.

5. ALTRE ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE.

- Omissis -

B) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

Considerata l'attività esercitata dalla Nord Ovest, è necessario seguire i seguenti principi generali:

- è fatto divieto a tutto il personale e ai visitatori, di fare ingresso nei locali dove vengono custoditi i detergenti, con esclusione degli addetti alla pulizia;
- è fatto divieto di utilizzare i detergenti e i prodotti per la pulizia per fine diverso da quello loro proprio;
- è fatto divieto di forare, aprire o sversare i contenitori contenenti prodotti per la pulizia e detergenti;
- è fatto divieto di forare, aprire, sversare i contenitori custoditi in magazzino che contengono materiale chimico;
- è necessario adottare tutte le misure necessarie onde evitare che i contenitori contenenti sostanze che possono ridurre lo strato di ozono si forino o si incendino.

C) Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di evitare comportamenti che possono danneggiare l'ambiente:

- i detergenti e i prodotti della pulizia dovranno essere custoditi in locale chiuso a chiave
- gli addetti alla pulizia dovranno evitare di lasciare incustoditi i detergenti e i prodotti per la pulizia nei locali dell'azienda;
- nei locali deposito potranno fare ingresso soltanto gli addetti al magazzino e personale/terzi previamente autorizzati dalla Nord Ovest.
- i contenitori dei prodotti devono essere sempre controllati dal vettore prima del trasporto, onde evitare accidentali sversamenti o perdite di prodotti pericolosi o che possano alterare un sito protetto o, ancora, che possano ridurre lo strato di ozono;
- i contenitori dei prodotti che possono ridurre lo strato di ozono, se introdotti in magazzino, devono essere previamente controllati dall'operatore circa la loro integrità; i medesimi devono essere periodicamente controllati, per quanto possibile, durante il deposito;
- i clienti devono essere informati del divieto di affidamento per il trasporto o la spedizione di materiale nucleare o altre sostanze radioattive.

**APPENDICE N. 2
A CORREDO DELLA
PARTE SPECIALE A
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
della
NORD OVEST SPA**

AREA DI RISCHIO REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE ATTRAVERSO L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEI DELITTI INFORMATICI MEDESIMI.

In data 21.12.2012 si è riunito l'O.D.V. per effettuare una verifica in merito alla idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società adottato dalla Nord Ovest Spa nella prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore attraverso l'uso degli strumenti informatici e dei delitti informatici medesimi.

Tale necessità è sorta dall'eliminazione, ad opera del DL "Semplifica Italia" pubblicato il 9/02/2012, dell'obbligo di adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) del trattamento dei dati, che pone le aziende ad un maggior rischio di utilizzo improprio dei programmi e dei sistemi informatici.

In particolare, i reati che possono essere commessi in questo campo sono quelli previsti:

- dall'art. 171-bis della legge 633/1941, che ha introdotto la tutela penale dei programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore: il comma 1 punisce la condotta di abusiva duplicazione o detenzione, al fine di trarne profitto, di detti programmi; il comma 2, invece, fa assurgere a penalmente rilevante il comportamento di chi, sempre al fine di trarne profitto, illecitamente utilizza le banche dati. Per "banche dati" devono intendersi le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Il software appartiene alla proprietà intellettuale del programmatore che lo ha creato, o della software house che lo distribuisce: all'utente finale viene concesso un mero diritto d'uso attraverso la stipula di un contratto, che funge da licenza d'uso.

Nel caso in cui vengano utilizzati all'interno della società programmi informatici senza l'acquisto della relativa licenza, si commette il reato previsto dall'art. 171 bis e l'ente rischia di essere indagato per violazione dell'art. 25 – novies D. Lgs 231/2001, con conseguente possibile applicazione delle previste sanzioni.

Così, se un soggetto che opera all'interno della società (apicale o dipendente) decide di scaricare dal web "gratuitamente" un programma per il quale è invece previsto il pagamento di un prezzo (es. programma antivirus), espone la società a responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

A) Aree di rischio

- omissis -

B) Principi generali di comportamento

- a) E' assolutamente vietato utilizzare licenze scadute;
- b) E' assolutamente vietato scaricare dal web, sussistendo la possibilità del free download, programmi a pagamento.

C) Procedura specifiche per aree sensibili – Protocolli di prevenzione

- omissis -

APPENDICE N. 3

**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

DELLA NORD OVEST SPA

**DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEL TESTO
UNICO SULL'IMMIGRAZIONE**

L'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, rubricato "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha modificato il D. Lgs 231/2001, introducendo l'art. 25-duodecies, il quale prevede:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Andando pertanto ad esaminare la norma di rinvio, constatiamo che l'art. 22 comma 12 bis del "Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) sancisce:

"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

E' evidente che il legislatore ha "infelicitamente" richiamato la fattispecie di reato presupposto all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001, dal momento che l'art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 prevede soltanto l'ipotesi aggravante, mentre per individuare la condotta del reato presupposto, dovremo leggere il comma 12 dell'art. 22, che recita:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il pacchetto sicurezza del 2008 aveva a suo tempo operato una trasformazione da contravvenzione a delitto dell'art. 22, comma 12, TU, con variazione significativa della pena edittale e della sanzione pecuniaria. Per la prima volta, in ordine alla definizione di soggetto attivo del reato, la giurisprudenza aveva identificato il datore di lavoro non solo nell'imprenditore o in colui che gestisce attività lavorative in maniera organizzata, ma anche nel semplice cittadino che assumesse a qualsiasi titolo uno straniero alle proprie dipendenze come collaboratore domestico o badante, giungendo in senso interpretativo estensivo a considerare irrilevante la posizione rivestita all'interno dell'azienda. Può commettere il delitto anche chi non sia titolare dell'azienda nel cui interno opera l'immigrato irregolare.

L'art. 5 della direttiva Europea 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 2009 ha stabilito, in caso di violazione del divieto di assunzione illegale da parte dei datori di lavoro, a carico degli Stati membri l'adozione di misure finanziarie da riportare al numero dei lavoratori impiegati, inclusive dei costi di rimpatrio degli stranieri assunti.

Le società, infatti, in qualità di datore di lavoro di immigrati irregolari, in numero superiore a tre, minori ed in condizioni di particolare sfruttamento, sarà soggetta al procedimento di accertamento della responsabilità da reato secondo le forme e le regole stabilite nel d.lgs. 231/2001.

Ancora una volta nel rispetto della legalità formale, l'art. 25 duodecies che traslittera il contenuto dell'art. 2, d.lgs. 109/2012 pone quanto il dubbio circa la perseguibilità delle imprese ai sensi dell'art. 25 duodecies, ovvero se essa sia ravvisabile sempre nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998, ovvero soltanto nell'ipotesi in cui detto reato sia commesso nella sua forma speciale aggravata, prevista dal comma 12 bis della stessa norma.

Il tenore semantico dell'articolo farebbe propendere per l'ipotesi circostanziata aggravata, anche se non se ne comprende il criterio logico. Sarebbe, infatti, incongruo pensare che il legislatore abbia voluto punire le società per l'assunzione di lavoratori stranieri irregolari, soltanto nel caso in cui siano più di uno, minori o sfruttati, ed esonerare le stesse da responsabilità penale nel caso – per esempio – di assunzione irregolare di un solo lavoratore, magari stagionale, maggiorenne e non soggetto a pratiche vessatorie.

Si porrà, inoltre, il problema della sovrapposizione delle norme sull'occupazione illegale degli stranieri con quella del favoreggiamento della permanenza irregolare, poiché la ragione per cui solitamente le aziende/datori di lavoro assumono stranieri clandestini o irregolari è costituita dal vantaggio economico ex art. 5, d.lgs. 231/2001, che ne consegue in termini di riduzione dei salari, mancato versamento dei contributi previdenziali, assenza di diritti sindacali, maggiorazione dell'orario di lavoro, finalità che può rientrare nel concetto di ingiusto profitto derivante dalla condizione di illegalità dello straniero.

In assenza di giurisprudenza sul punto, sarà opportuno adottare protocolli di prevenzione idonei ad evitare la commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12, non soffermandosi solo all'ipotesi aggravata.

- PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO:

- E' fatto obbligo di accertare la regolarità del titolo alla permanenza in Italia dello straniero prima della sua assunzione e durante tutto il rapporto di lavoro.

- E' fatto obbligo di impegnare i propri partner commerciali al rispetto del divieto di assunzione di stranieri irregolari.

- PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- In caso di presentazione di curriculum di un lavoratore extracomunitario, l'ufficio personale o chiunque proceda al colloquio, dovrà farsi consegnare originale del titolo di soggiorno ed estrarne e conservarne copia, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali;

- Nel caso di assunzione di soggetti stranieri l'ufficio personale dovrà richiedere allo straniero la copia del titolo di soggiorno in corso di validità, e nel corso del rapporto di lavoro dovrà accertarsi che lo straniero consegni copia dei titoli rinnovati;
- La revoca, l'annullamento di un permesso di soggiorno e la scadenza di un permesso di soggiorno non rinnovato e in ogni caso l'irregolarità del soggiorno, costituiranno giusta causa di licenziamento del cittadino straniero.
- Nei contratti stipulati con soggetti terzi dovrà essere inserita apposita clausola del tipo "Le Parti si impegnano a non assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia, ovvero privi del titolo di soggiorno, ovvero il cui titolo di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato";

**APPENDICE N. 4
A CORREDO DELLA
PARTE SPECIALE A
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
della
NORD OVEST SPA**

AREA DI RISCHIO REATI AMBIENTALI.

Il Modello 231 o Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della società, adottato dalla Nord Ovest Spa, è stato già oggetto di integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione ed elaborazione dell'Organismo di Vigilanza, a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 121/2011, rubricato “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 agosto 2011.

Si ricorda che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 erano stati approvati due schemi di decreti legislativi:

- il primo recepiva le Direttive CE 2008/99² del 19 novembre 2008 e 2009/123 del 21 ottobre 2009, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva. Due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto;
- il secondo schema modificava la disciplina che ha dato attuazione alla direttiva 2006/117³ EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; il provvedimento uniformava le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici, al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti nei traffici commerciali.

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, il Legislatore ha introdotto, all'interno del DLgs. 231/2001, l'art. 25-undecies (rubricato “reati ambientali”) che, in relazione alla commissione dei reati ivi espressamente previsti e/o richiamati, stabilisce le stringenti sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili all'ente i cui vertici o sottoposti abbiano commesso l'illecito.

A seguito dell'analisi di tale normativa, è stato elaborato dall'Organismo di Vigilanza e approvato dal CdA della Nord Ovest Spa l'Appendice N. 1 al Modello 231, cui si rimanda.

La promulgazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla GU n. 122 del 28/05/2015, entrata in vigore in data 29/05/2015, ha costretto l'Organismo di Vigilanza ad una verifica dell'adeguamento del Modello alle nuove norme, nonché ai suggerimenti che vengono raccolti nella presente Appendice.

² La **Direttiva 2008/99/CE** ha l'obiettivo di creare un sistema penale-sanzionatorio idoneo a garantire un'applicazione efficace e omogenea della normativa comunitaria a presidio dell'ambiente. Tra le principali fattispecie criminoso individuate dal legislatore comunitario si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle connesse alle attività di: *i)* scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, suolo e acque; *ii)* raccolta, trasporto, smaltimento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti; *iii)* esercizio di impianti in cui sono svolte attività pericolose; *iv)* produzione, lavorazione, uso, deposito e smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose; *v)* produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; *vi)* deterioramento di un *habitat* all'interno di siti protetti; *vii)* uccisione, distruzione, possesso e commercio di specie animali o vegetali protette.

Pertanto, ferma restando l'autonoma perseguibilità dell'autore materiale del fatto illecito, con l'entrata in vigore della Direttiva 2008/99/CE gli Stati membri sono obbligati a prevedere la responsabilità penale per le persone giuridiche cui siano imputabili i reati ambientali da essa indicati (nonché delle connesse fattispecie di favoreggiamento e istigazione), se commessi *a loro vantaggio* da parte di persone:

- che rivestono una posizione apicale nell'ente, basata sul potere di rappresentanza, di gestione o di controllo dello stesso;
- soggette all'autorità dell'ente (dipendenti), rispetto alle quali sia emersa la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un apicale.

³ La **Direttiva 2006/117 Euratom**, concerne specificatamente la sorveglianza e il controllo dei rifiuti radioattivi e dei combustibili nucleari, migliorandone la sicurezza.

Per l'analisi dei rischi, l'Organismo di Vigilanza ha fondato le proprie valutazioni, oltre che sulla normativa di settore già richiamata nell'Appendice N. 1, nonché sulla nuova norma, infra analiticamente dettagliata⁴, sul Documento di Valutazione dei Rischi formato dalla Nord Ovest Spa ai sensi della legge 81/2008 e s.m.i., nonché sulle valutazioni effettuate dagli enti certificatori per il conferimento e mantenimento della certificazione di qualità ambientale ISO 14001.

E' stato altresì consultato il certificatore sig. Alberto Mandirola.

Le conclusioni dell'analisi dei rischi ambientali hanno portato alla formazione dei protocolli e alla creazione delle procedure infra meglio specificati.

⁴ Per l'analisi delle nuove fattispecie si è fatto riferimento alla preziosa Relazione dell'Ufficio Massimario della Cassazione Penale.

1. ANALISI DELLA LEGGE 68/2015 del 22/05/2015: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”.

A. Le ipotesi delittuose, le circostanze aggravanti.

Con la legge n. 68 del 22 maggio 2015, vengono introdotte nell’ordinamento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di inquinamento dell’ecosistema è stata affidata all’utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato” previsto dall’art. 434 del codice penale.

Il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

E’ stato pertanto inserito a seguito del titolo VI del libro secondo del codice penale, un titolo VI-bis, composto dai seguenti articoli:

- Articolo 452-bis. (Inquinamento ambientale). – “E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull’esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l’evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro - acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell’equilibrio ambientale. Inoltre, l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

- Articolo 452 – ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). – “Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.”

La disposizione crea una fattispecie di reato, l’inquinamento ambientale, aggravato dall’evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell’art. 586 cod. pen., contemplando un articolato catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e mirando, nella sostanza, ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

- Articolo 452 quater (Disastro ambientale). – “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

- Articolo 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). – *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell'art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati di evento, rispettivamente di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi – con quanto ne consegue in termini di difficile coordinamento – con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all'art. 257 D. Lgs. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla già citata Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose: un timore che però non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione che tale ambito dovrebbe - salvo errori - risultare già interamente presidiato, sul versante doloso in conseguenza della possibilità di configurare la fattispecie tentata dei nuovi delitti, su quello involontario per la ricordata presenza di plurimi illeciti contravvenzionali strutturati come reati di pericolo.

- Articolo 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Occorre ricordare che nell'ordinamento esiste già una disposizione - l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) – secondo la quale *“Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno”*. Sembra porsi dunque un problema di coordinamento fra le disposizioni, laddove il nuovo art. 452-sexies pare coincidere con l'art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui una delle condotte materiali vietate determini il pericolo di morte o lesioni; fermo restando che occorrerà verificare la piena coincidenza normativa fra la nozione di “materiale nucleare” e quella di “materiale ad alta radioattività”.

Un ulteriore problema di composizione si presenta in rapporto al secondo periodo del comma primo dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006, che prevede un'ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta radioattività: la clausola di specialità apposta al nuovo art. 452-sexies fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto profitto; ingente quantità), la norma del codice ambientale possa assorbire la nuova fattispecie, contemplando peraltro la prima pene superiori - da tre ad otto anni di reclusione - rispetto a quelle previste nella ipotesi base di cui al primo comma della nuova fattispecie.

- Articolo 452-septies. (Impedimento del controllo). – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

La previsione introduce una fattispecie di reato a forma vincolata – poiché l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi – che peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.

La clausola di riserva potrebbe operare ove il fatto integri – ad esempio - le più gravi ipotesi di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.

- Articolo 452-octies. (Circostanze aggravanti). – *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

L'introduzione di circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

- Articolo 452-novies. (Aggravante ambientale). – *“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.”*

La previsione pare concretizzare una ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall'art. 61, primo comma, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso per eseguirne un altro (quello contro l'ambiente) e non, come prevede l'aggravante comune, anche per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: ipotesi nelle quali dovrebbe rientrare in gioco l'aggravante comune, salvo eventuali dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo).

B. Il ravvedimento operoso, la confisca e la bonifica.

La legge ha altresì previsto la possibilità di un ravvedimento operoso.

Prevede infatti l'art. 452–decies cod. pen. che *“Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso”*.

Il dato testuale dell'inciso “provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”, in quanto richiedente la compresenza delle condizioni, non dovrebbe far residuare incertezze sulla necessità che l'attività operosa dell'imputato debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica: non sarà sufficiente cioè soltanto un'attività di “messa in sicurezza operativa”, secondo la definizione data dall'art. 240, comma primo, lett. n, D. Lgs. 152 del 2006 (“l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione”), dovendo l'imputato attivarsi per la “bonifica”, ossia per quell'insieme di interventi atti ad

eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (art. 240, co. I, lett. p del D. Lgs. n. 152/2006).

Il nodo risiede, evidentemente, nel requisito della “concretezza” della messa in sicurezza, della bonifica e, ove possibile, del ripristino dei luoghi, e della interpretazione che ne sarà data: l’accentuazione del carattere di effettività della bonifica sembrerebbe escludere che l’effetto attenuante possa ricollegarsi a condotte che si arrestino sulla soglia degli obblighi preliminari alla bonifica (indagine preliminare, caratterizzazione, analisi sito specifica) o della presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, senza cioè che l’imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria per come autorizzata dalla Regione attraverso apposita dalla conferenza di servizi (come previsto dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006).

Il nuovo art. 452-undecies cod. pen. prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies, la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Quale ulteriore effetto premiante di un positivo comportamento post delictum, è stabilito che l’istituto della confisca non trovi applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi.

Il comma terzo dell’art. 1 della legge, intervenendo sull’art. 260 D. Lgs. 152/2006, prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, per le cose servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche qui salvo che appartengano a persone estranee al reato; il comma quarto del medesimo art. 1 dispone infine che l’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992, sia integrato con l’ampliamento ai delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies delle ipotesi di confisca speciale dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Il nuovo art. 452-duodecies cod. pen. dispone che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolubilità del primo.

Nella formulazione definitiva è presente un secondo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell’Ambiente che già prevedono tale procedura.

Tuttavia, l’utilizzo del termine “recupero”, riferito – come pare – allo stato dei luoghi, rischia di generare qualche equivoco, poiché nel Codice dell’Ambiente, tale espressione è adoperata con diverso e specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti: una lettura coerente con l’intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il “recupero” dell’ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il “ripristino” si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse.

Il nuovo art. 452-terdecies del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

La nuova fattispecie non pare correre rischi di sovrapposizione con quella di cui all’art. 257 del D. Lgs. 152/2006, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica: la modifica di tale seconda disposizione, mediante l’introduzione della clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non

abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall'art. 452-bis.

Altrettanto opportunamente, anche il testo del comma 4 dello stesso art. 257 ha subito una necessaria variazione, nel senso che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità "per le contravvenzioni (non più "per i reati", come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". Trattasi di modifica quanto mai necessaria, perché diversamente la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti "reversibili", in chiaro contrasto con la volontà della novella che la configura come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante; a seguito dell'intervento emendativo, la bonifica ex art. 257 D. Lgs. agisce dunque come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (in primis, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater, ipotesi nelle quali opera solo in senso attenuativo della pena.

C. La responsabilità degli enti da delitto ambientale.

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

2. ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO.

A. La produzione di rifiuti.

Nell'Appendice N. 1 allegata al Modello 231 sono stati presi in esame i presidi adottati e da adottare al fine di evitare che la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora (articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 2008/99/CE).

Si ricorda in proposito che i rifiuti prodotti dalla Nord Ovest Spa (azienda di servizi) appartengono alle seguenti categorie: carta derivante da attività d'ufficio, cartoni derivanti dall'apertura di prodotti, plastica, legno dei pallets, rifiuti organici (prodotti dalla mensa), toner, parti elettroniche, lampadine al neon, sostanze non pericolose che possono essere prodotte a seguito di sversamento o incendio, detersivi.

Non vi sono più all'interno dell'azienda prodotti contenenti amianto.

La manutenzione dei mezzi viene fatta da aziende esterne: non vengono prodotti pertanto oli usati.

Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei propri uffici e magazzini, la Nord Ovest Spa si è preoccupata di stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati competenti, al fine di rendere la gestione dei rifiuti assolutamente sicura.

E' stata stipulata dalla Nord Ovest Spa la convenzione con il Consorzio Ecologico Cuneese (prot. 3479/MR del 23.11.2010) per lo smaltimento di tutti i rifiuti, fatta eccezione delle parti elettriche e dei neon che vengono raccolti e smaltiti dalla ditta D&M di Peveragno che si occupa della manutenzione dell'impianto elettrico.

Gli impianti per le acque reflue scaricano, dopo il necessario trattamento, nell'impianto geotermico, secondo le autorizzazioni ricevute. Il residuo viene reimmesso nel canale irriguo previa depurazione.

Non esistono "scarichi di acque industriali" nel senso previsto dal decreto legislativo 152/2006, ragion per cui non è prevedibile la commissione del reato di cui all'art. 137 di detto decreto.

Sono stati già presi in esame i disegni di legge che miravano a introdurre nel codice penale l'attuale Titolo VI – bis, e le norme incriminatrici sopra esaminate.

A seguito dell'analisi dell'area di rischio alla luce dei disegni di legge sul Titolo VI – bis del codice penale sono stati introdotti *principi generali di comportamento* (il divieto di portare rifiuti fuori dall'azienda Nord Ovest Spa, gettare i rifiuti in contenitori differenti da quelli predisposti dall'azienda, trasportare rifiuti se non a mezzo di trasportatori autorizzati e obblighi: raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori posti all'interno dell'azienda;

- raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori posti all'esterno dell'azienda per la raccolta del CEC), nonché procedure specifiche per le aree sensibili⁵, cui si rimanda

- Omissis -

B. Altre attività pericolose per l'ambiente.

Sempre nell'Allegato 1 al Modello 231 è stata presa in esame la lettera d) dell'art. 3 della Direttiva CE che prevedeva la punizione della seguente condotta *"l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;* mentre la lettera h) punisce *"qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto"* e la lettera i) *"la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono."*

Tale norma è stata recepita integralmente dal Titolo VI bis del codice penale.

Si ricorda che dalla lettura del DVR risulta che i rischi prodotti dall'uso di sostanze detergenti durante la pulizia dei locali è irrilevante, data la quantità di prodotti utilizzati dagli addetti alle pulizie.

Un'area di rischio può essere individuata nell'attività di logistica / deposito della società, dal momento che l'azienda prevede la possibilità di stoccaggio temporaneo di prodotti chimici all'interno del deposito, nonché di prodotti nocivi e infiammabili, quali materiale plastico, alcool, zucchero alimentare.

A questo proposito si segnala che:

- per i prodotti chimici viene chiesta la consegna, da parte del cliente, della scheda tecnica e della "scheda 16 punti", che viene conservata in azienda.
- tutti i prodotti sono stoccati nei contenitori originali, debitamente etichettati e accompagnati dalla scheda di sicurezza.

⁵ "C) Procedure specifiche per aree sensibili

Il datore di lavoro dovrà verificare il rispetto dei divieti e degli obblighi previsti tra i principi generali, anche attraverso la previsione di una sanzione (richiamo orale, richiamo scritto) per i dipendenti che non vi adempiono.

Per quanto concerne la produzione accidentale di rifiuti pericolosi sarà compito del datore di lavoro verificare periodicamente la formazione / informazione dei dipendenti addetti al magazzino sulla raccolta di tali rifiuti, nonché l'adeguatezza del "kit" per la raccolta.

Per affidare il trasporto di rifiuti occorre verificare l'iscrizione dell'impresa appaltatrice presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali."

- Omissis -

Si riformulano, a seguito delle predette valutazioni, i seguenti

B) Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività di rischio.

Considerata l'attività esercitata dalla Nord Ovest, è necessario seguire i seguenti principi generali:

- è fatto divieto a tutto il personale e ai visitatori, di fare ingresso nei locali dove vengono custoditi i detergenti, con esclusione degli addetti alla pulizia;
- è fatto divieto di utilizzare i detergenti e i prodotti per la pulizia per fine diverso da quello loro proprio;
- è fatto divieto di forare, aprire o sversare i contenitori contenenti prodotti per la pulizia e detergenti;
- è fatto divieto di forare, aprire, sversare i contenitori custoditi in magazzino che contengono materiale chimico;
- è necessario adottare tutte le misure necessarie onde evitare che i contenitori contenenti sostanze nocive per l'ambiente si forino o si incendino;
- è necessario adottare tutte le misure necessarie affinché non si sviluppino fiamme e/o incendi.

C) Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di evitare comportamenti che possono danneggiare l'ambiente:

- i detergenti e i prodotti della pulizia dovranno essere custoditi in locale chiuso a chiave
- gli addetti alla pulizia dovranno evitare di lasciare incustoditi i detergenti e i prodotti per la pulizia nei locali dell'azienda;
- nei locali deposito potranno fare ingresso soltanto gli addetti al magazzino e personale/terzi previamente autorizzati dalla Nord Ovest.
- i contenitori dei prodotti devono essere sempre controllati dal vettore prima del trasporto, onde evitare accidentali sversamenti o perdite di prodotti pericolosi o che possano alterare un sito protetto o, ancora, che possano ridurre lo strato di ozono;
- i contenitori dei prodotti che possono essere nocivi per l'ambiente, se introdotti in magazzino, devono essere previamente controllati dall'operatore circa la loro integrità; i medesimi devono essere periodicamente controllati, per quanto possibile, durante il deposito;
- i clienti devono essere informati del divieto di affidamento per il trasporto o la spedizione di materiale nucleare o altre sostanze radioattive;
- è fatto divieto di accendere fuochi e/o fumare in tutti i locali dell'azienda;
- tutti i magazzini in gestione dell'azienda devono essere dotati di idonea impiantistica e protocollo di prevenzione incendi;
- tutti gli impianti antincendio dei locali gestiti dalla società devono essere regolarmente monitorati.

APPENDICE N. 5

**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

DELLA NORD OVEST SPA

L. 69/2015:

reati contro la P.A., falso in bilancio

1. Analisi Legge 69/2015, cd. Legge anticorruzione.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" (NDR: che costituisce la risposta repressiva agli ultimi episodi di corruzione / concussione che hanno riempito le pagine dei giornali- leggi EXPO Milano)

Tale provvedimento, il cui obiettivo è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, prevede al contempo una serie di modifiche al codice civile consistenti nell'aumento delle pene per il reato di falso in bilancio (ieri contravvenzione, oggi delitto), in caso di società quotate e non.

A. Reati contro la P.A.

Per quanto concerne l'aumento di pena, è stato previsto un inasprimento per i seguenti delitti previsti dal D.Lgs 231/2001 come reati – presupposto ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli enti:

a. corruzione per l'esercizio della funzione⁶: punita ora con la pena della reclusione da uno a sei anni (art. 318 c.p.);

b. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: reclusione da sei a dieci anni (art. 319 c.p.);

c. corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

d. il reato di concussione (art. 317 c.p.) è stato sostituito dall'art. 3 della Legge 69/2015 con la seguente formulazione: "*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*".

E' stata altresì operata una modifica in tema di sospensione condizionale delle pene, nonché sulle condizioni di ammissione della richiesta di patteggiamento.

Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è stato infatti inserito il seguente comma: "*Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico*

⁶ Si ricorda che la Legge 190/2012 ha parzialmente modificato le fattispecie di reato contro la PA, modificandone altresì le sanzioni. E' stata rivisitata in primis la fattispecie della "corruzione": la corruzione "par atto d'ufficio" è ora diventata corruzione "per l'esercizio della funzione", slegando il fatto corruttivo dal compimento di un atto e ancorandolo all'esercizio della funzione o del potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Recita ora il nuovo art. 318 c.p. : "Corruzione per l'esercizio della funzione – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

L'art. 320 c.p. estende le ipotesi di corruzione, appunto, all'incaricato di pubblico servizio.

ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno”.

E l'art. 6 della predetta legge, integrando l'art. 444 c.p.p. sull'applicazione della pena su richiesta delle parti, ha previsto al comma 1-ter che nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, che l'ammissibilità della richiesta di applicazione pena sia subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Il legislatore ha introdotto nell'art. 322 – quater del codice penale la cosiddetta “riparazione pecuniaria”, ovvero l'ordine da parte del Giudice, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, del pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, e stando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Pene più gravi sono altresì state previste per i reati di mafia, con la reclusione da dieci a quindici anni per chi partecipa a un'associazione mafiosa e da dodici e a diciotto anni per chi si occupa dell'organizzazione o della direzione.

B. Falso in bilancio.

Il capo II della Legge 69/2015, rubricato “*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*” ha restituito rilevanza penale al falso in bilancio, qualificato come reato di pericolo e punito con la reclusione dal 3 a 8 anni per le società quotate, da uno a cinque anni se il fatto è commesso all'interno di società non quotate.

Recita ora l'art. 2621 del codice civile, sostituito dal legislatore: “*(False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Sono inoltre previste attenuazioni di pena per fatti di lieve entità, nonché la punibilità per particolare tenuità del fatto, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice con riferimento al danno causato alla società, ai soci e ai creditori.

Per le società quotate, il nuovo articolo 2622 c.c., rubricato appunto “*False comunicazioni sociali delle società quotate*” recita “*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in*

un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L'introduzione di tali ipotesi delittuose ha portato ad una modifica anche del decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità degli enti, e precisamente dell'art. 25 ter, che ha inserito le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per la commissione del reato di cui all'art. 2621 c.c.;
- da 100 a 200 quote per la commissione del reato di cui all'art. 2621 c.c. nell'ipotesi di lieve entità;
- da 400 a 600 quote per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2622 c.c.

Sempre naturalmente che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. Analisi delle aree di rischio.

A. Reati contro la P.A.

L'inasprimento delle pene ad opera delle nuove disposizioni normative non comporta un ampliamento delle aree di rischio già prese in esame nel Modello 231 adottato dalla Nord Ovest, nella parte speciale A) N. 2, investendo soltanto le persone fisiche.

Le modifiche normative non hanno coinvolto le fattispecie di reato, ma soltanto le pene.

Pertanto non si ritiene neppure necessario prevedere Modifiche ai protocolli già adottati nel Modello adottato, che qui si intendono integralmente richiamati

B. Falso in bilancio.

Dal momento che la Nord Ovest Spa con unico socio non è attualmente quotata in borsa, la nuova disciplina in materia di falso in bilancio / false comunicazioni sociali interessa soltanto nella forma prevista dall'art. 2621 c.c.

Soggetti attivi del reato possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta consiste nell'espone nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Trattasi di reato di pericolo, dal momento che la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore, ma non è necessario che l'errore si sia verificato.

Inoltre il dolo richiesto per la commissione di tale delitto è specifico, dal momento che con la condotta posta in essere l'agente deve perseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Analizzando il Modello 231 adottato dalla Nord Ovest Spa si nota che, già all'epoca dell'adozione le false comunicazioni sociali costituivano un'ipotesi prevista e sanzionata, pur rivestendo la fattispecie di una contravvenzione, dal momento che la stesa era inserita dal D. Lgs 231/2001 tra i "reati presupposto" della responsabilità degli enti.

Erano pertanto stati adottati Principi di comportamento e le Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo n. 3) cui si rimanda.

Il testo precedente alla formulazione data dalla Legge 69/2015 recitava: *«[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. [II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. [IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. [V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente*

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa»

Le limitazioni di perseguibilità della condotta previste dal 3° e 4° comma dell'art. 2621 c.c. conducevano, di fatto, a non configurare mai la contravvenzione di falsità nelle comunicazioni sociali.

In ogni caso, avendo la Nord Ovest Spa, elaborato le azioni necessarie al fine di evitare la commissione di tale reato presupposto (in allora contravvenzione, oggi delitto), si ritiene di non dovere modificare le previsioni già in essere, ovvero:

- Omissis-

APPENDICE N. 6
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA NORD OVEST SPA

L. 199/2016:
reati contro la personalità

1. Analisi Legge 199/2016.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/11/2016, n. 257 la Legge 29/10/2016 recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*".

Tale provvedimento, il cui obiettivo è quello di ridurre il fenomeno dello sfruttamenti di lavoro nero prevede al contempo una serie di modifiche al codice penale e l'inserimento della previsione di cui all'art. 603 bis c.p. nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001.

Statuisce l'art. 603 bis c.p.: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

2. Analisi della fattispecie di reato.

Il reato è "comune" in quanto può essere commesso da "chiunque".

La previsione dell'art. 603 bis c.p. successiva alla riforma prevede due condotte distinte, commesse da chi:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Dal 4 novembre 2016 sono quindi sanzionate sia la condotta dell'intermediario - il caporale in senso proprio - sia quella del datore di lavoro - quest'ultimo sia che utilizzi sia che non utilizzi manodopera fornita dal primo - quando essi, rispettivamente, destinino ovvero utilizzino lavoratori sfruttati, approfittando del loro stato di bisogno. E' venuta meno, invece, la figura dell'intermediario-organizzatore.

La norma-base si è semplificata perché non è più richiesto, per l'intermediario, che l'attività sia organizzata, non sono più richieste né la violenza, né la minaccia, né l'intimidazione ed è stato eliminato il riferimento - già ritenuto superfluo - allo stato di necessità, in quanto concetto ricompreso nella più ampia nozione di stato di bisogno.

La violenza e la minaccia sono state, invece, previste quali connotazioni della condotta (comma 2) che determinano una pena più grave che è pari a quella prevista per la fattispecie base nel testo in vigore fino al 3 novembre 2016; sembra che tale previsione non disciplini una circostanza aggravante, ma un'autonoma ipotesi di reato, come evincibile dai lavori preparatori e come desumibile dalla circostanza che le aggravanti speciali hanno una collocazione diversa, essendo tutte contemplate dal quarto comma dell'articolo in commento.

Lo sfruttamento, sia nella vecchia che nella nuova formulazione della norma, è ancorato a determinati indici: nella corrente previsione normativa fermo restando che la difformità rispetto ai contratti collettivi ovvero la sproporzione devono essere palesi, non occorre più che esse siano sistematiche ma è sufficiente che siano reiterate, aggettivo quest'ultimo che richiama condotte meno "strutturali", cioè portate avanti per un certo lasso di tempo ancorché non caratterizzanti sempre e comunque il rapporto di lavoro. La difformità rispetto ai contratti collettivi rileva oggi anche per quelli territoriali e non solo nazionali, sempre che gli uni e gli altri siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Nel testo attuale è sufficiente, ad integrare lo sfruttamento, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ancorché non foriere di pericoli ed ancorché, oggi come ieri, non sistematiche o reiterate; l'utilizzo del plurale <<violazioni>> in entrambe le formulazioni lascia tuttavia ritenere che non possa trattarsi di violazione unica.

3. Analisi delle aree di rischio.

Le aree di rischio per la commissione della fattispecie di reato sopra analizzata possono essere individuate nella:

- gestione del personale interno
- contratti di appalto / subappalto (soprattutto con le cooperative).

Viene pertanto previsto l'inserimento nel Modello 231 dei seguenti:

“A) Principi generali di comportamento nelle aree di attività di rischio.

E' fatto espressamente obbligo a carico dei destinatari del Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali della Nord Ovest Spa;
- i principi sociali ed etici contenuti nel Codice Etico adottato dalla società, in particolare il rispetto della persona e dei lavoratori, la ricerca di condizioni di lavoro sicure, salubri, il rispetto della salute e dell'integrità psicofisica dei medesimi;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle regole sulla sicurezza, alla conservazione della salubrità degli ambienti, al rispetto della persona;

Conseguentemente, è sancito l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico del Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti che violino il rispetto della persona e dei lavoratori, che minaccino la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti in cui gli stessi lavorano, che violino la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori
- azioni di sfruttamento dei lavoratori, attraverso la previsione di retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato, ovvero la violazione della normativa sull'orario di lavoro e il periodo di riposo o ancora la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e alla normativa sulla sorveglianza dei medesimi;

B) Procedure specifiche per aree sensibili.

- OMISSIS -

Cuneo, li 25 novembre 2016

APPENDICE N. 7
AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DELLA NORD OVEST SPA

D. Lgs. 38/2017:
corruzione tra privati

1. *Analisi del reato.*

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/03/2017 (in vigore dal 14/04/2017) il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 rubricato " *Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*"

Tale normativa ha sensibilmente modificato la fattispecie della "corruzione tra privati", introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n.190.

A. L'esame del reato "corruzione tra privati" da parte dell'Organismo di Vigilanza e misura prese dal CdA.

Nel gennaio 2013 l'allora Organismo di Vigilanza della Nord Ovest Spa, su incarico del CdA, aveva analizzato la nuova fattispecie di reato introdotta dalla Legge n. 190/2012.

Si riporta tale analisi:

"A) La nuova fattispecie di reato.

L'art. 77 della Legge 190/2012 ha inserito nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter del D. Lgs 231/2001, la fattispecie di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. per la sola previsione di cui al terzo comma (punita con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), peraltro parzialmente modificata proprio dalla stessa legge.

Recita ora l'art. 2635 c.c.: "Corruzione tra privati – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

La modifica normativa ha pertanto ampliato il novero dei soggetti attivi, che oggi comprende anche i dipendenti, para- subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati, pur se puniti con pene ridotte.

Il reato in questione, a differenza della corruzione nel settore pubblico, era e rimane un reato d'evento, configurabile solo ove il comportamento abbia cagionato un "nocumento" alla società. Inoltre, il reato era e rimane procedibile a querela di parte, salvo che dal fatto corruttivo consegua una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, ovvero che la corruzione del funzionario privato non solo sia stata finalizzata ad acquisire una fornitura a discapito di un concorrente, ma anche che abbia in concreto comportato una violazione di una sorte di par condicio dei fornitori."

Il delitto di corruzione attiva (art. 2635, comma 3, c.c.) era integrato dalla condotta di chiunque (extraneus) dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva); forma di corruzione che, in base all'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, d.lgs. n. 231/2001 importava la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

In base all'art. 3, d.lgs. n. 202/2016 veniva aggiunto il comma 6 all'art. 2635 prevedendo che la misura della confisca per equivalente non potesse essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Considerato l'ambito di applicazione della norma, non erano pertanto stati introdotti ulteriori principi di comportamento o procedure per aree sensibili nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

B. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 38/2017.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. recita:

“[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

[VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.”

La differenze rispetto alla previgente formulazione riguardano:

1. l'estensione nel novero dei soggetti attivi del reato, che oltre ai già previsti amministratori, direttori generali dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ricomprende oggi anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso la società, diverse da quelle menzionate;
2. l'ampliamento delle condotte attraverso cui si perfeziona l'accordo corruttivo, prevedendosi, nell'ambito della corruzione passiva, anche la condotta di sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
3. viene estesa la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo qualora essa venga accettata dall'intraneus;
4. la fattispecie viene consumata, sia nella forma attiva sia in quella passiva, quando è commessa per interposta persona;

5. è stata eliminata la condizione che la condotta debba cagionare nocumento alla società, con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

L'unica ipotesi ricompresa nei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 rimane la previsione di cui al comma 3 dell'art. 2635 c.c., ovvero il delitto di corruzione attiva, integrato dalla condotta di chiunque all'interno della società da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art. 2635 c.c., ovviamente nel caso in cui sussistano i requisiti dell'interesse o vantaggio dell'ente e solamente per l'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione (mentre resta estranea la persona giuridica cui sia riconducibile il soggetto corrotto).

Il reato è procedibile a querela di parte, sempre che dal fatto non derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Il D. Lgs. 38/2017 ha altresì introdotto una nuova fattispecie all'art. 2635 bis c.c. rubricato "Istigazione alla corruzione tra privati".

"[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III]. Si procede a querela della persona offesa."

Fattispecie che è stata nel novero dei reati presupposto dal medesimo decreto legislativo nella sola previsione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c.

In entrambe le fattispecie di cui all'art. 25 ter lett. s-bis) è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001.

2. Analisi delle aree di rischio.

- **OMISSIS** -

Processo delle attività per ciascuna area:

- **OMISSIS** -

"C) Principi generali di comportamento nelle aree di attività di rischio.

E' fatto espressamente obbligo a carico dei destinatari del Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali della Nord Ovest Spa;
- i sistemi di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- i sistemi di controlli contabili e finanziari;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito delle suddette attività, è tassativamente imposto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate al conseguimento e mantenimento delle certificazioni, alla ricerca del personale e all'individuazione e scelta dei componenti del Collegio Sindacale, del revisore legale o della società di revisione;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività da parte del revisore o della società di revisione;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, coadiuvando il Collegio Sindacale nel suo ruolo di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della concorrenza, al fine di non ledere con azioni sprovvedute la società o i terzi;
5. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione e sull'attività contabile e finanziaria della Società stessa da parte del revisore o della società di revisione e del Collegio Sindacale;

E' fatto espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello di:

13. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazioni di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate;
14. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
15. porre in essere comportamenti corruttivi nei confronti degli enti certificatori, offrendo o promettendo denaro o altra utilità per omettere dalla redazione dei verbali difformità riscontrate nel corso degli audit;
16. offrire o promettere denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il rinnovo del contratto di prestazione) al revisore legale o alla società di revisione per omettere un proprio dovere;
17. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di vigilanza del Collegio Sindacale;
18. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
19. offrire o promettere denaro o altra utilità ai soggetti che vengono sentiti a colloquio quali candidati per carpire informazioni relative alla concorrenza, distorcendo il mercato;

D) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo N.5)

OMISSIS -

Cuneo, li 11 ottobre 2017

APPENDICE N. 8

Aggiornamento Modello 231

seguito entrata in vigore della Legge 139/2017

In data 29/12/2017 è entrata in vigore la Legge N.179 del 30/11/2017, rubricata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, finalizzata a incentivare le segnalazioni di condotte illecite da parte dei soggetti apicali dell’ente e dei soggetti a questi sottoposti, che ne vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

Tale legge ha integrato il disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 “*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente.*”

L’art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli organizzativi debbano prevedere:

1. uno o più canali informativi “dedicati” che consentano ai soggetti apicali o ai soggetti a questi sottoposti di presentare, ad integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
2. che i canali informativi garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante durante tutto l’iter di gestione della segnalazione;
3. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
4. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
5. l’adozione di specifiche sanzioni inserite nel sistema disciplinare, nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
6. il divieto di ritorsione o di atti discriminatori nei confronti del soggetto segnalante (il comma 2-ter dell’art. 6 prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza, mentre il comma 2 quater prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli i demansionamenti o i mutamenti di mansioni effettuati a causa della segnalazione).

In ragione delle modifiche normative illustrate, si rileva la necessità di modificare il Modello 231 adottato dalla società al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

1.CANALI DEDICATI.

Si rileva che la società già prevede un canale dedicato ovvero un indirizzo di posta elettronica tale da agevolare il processo di comunicazione verso l’OdV da parte dei soggetti interessati che potrebbero venire in possesso delle informazioni rilevanti, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a “pratiche” non in linea con il Modello e/o il Codice Etico.

Tale indirizzo di posta elettronica è odv231@nord-ovest.com.

Si rileva peraltro che la lettura della posta diretta a tale indirizzo è riservata al Presidente dell'OdV.

Dal momento che taluni soggetti potrebbero essere condizionati dall'invio di segnalazioni facendo parte il Presidente dell'OdV del Consiglio di Amministrazione della Nord Ovest, si ritiene utile e necessario adottare un ulteriore e diverso indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni, tipo segnalazioniriservate.odv@nord-ovest.com che sarà riservato alla lettura dei membri esterni dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni potranno altresì pervenire via posta, scrivendo all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza c/o la sede della società. In tale senso l'addetta allo smistamento della posta dovrà essere istruita affinché consegni la corrispondenza chiusa all'organismo di vigilanza.

2. RISERVATEZZA IDENTITA'.

Sul punto si segnala che, secondo l'interpretazione data alla norma, "riservato" non significa "anonimo" e che è già previsto all'art. 7 del Codice Etico:

"L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge."

Al fine di assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante verrà seguita la seguente procedura:

"Gestione riservata delle segnalazioni.

Il componente dell'OdV che riceve la segnalazione svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, valutando eventuali conflitti di interesse con gli altri componenti dell'organismo.

Se sussistono conflitti di interesse con altro membro dell'OdV, questi viene informato della segnalazione solo al termine dell'istruttoria esperita dagli altri membri dell'OdV avvalendosi di un minimo numero di collaboratori, comunque nominativamente individuati.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, potranno essere inoltrate segnalazioni a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali

1. il capo del reparto in cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato,
2. la Direzione nei casi più gravi (ove il fatto segnalato sia commesso da un sottoposto e non da un apicale)
3. l'Autorità Giudiziaria, ove sussistano ipotesi di reato.

In tutti i casi la segnalazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

In ogni caso tutti gli interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, "incaricati del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo Reg. UE 679/2016 e, in quanto tali, devono attenersi al rispetto delle istruzioni di volta in volta fornite dal Presidente all'atto del loro coinvolgimento.

È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del Presidente e/o dei predetti soggetti, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto alla riservatezza del segnalante.

L'OdV provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione.

3. CANALE DEDICATO CHE GARANTISTA LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE.

Come anticipato, si consiglia l'adozione del canale dedicato alle segnalazioni riservate che assicuri al soggetto segnalante la riservatezza dei propri dati e delle informazioni fornite.

4-6. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE E DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO SEGNALANTE.

Si propongono i seguenti Principi generali di comportamento:

1. E' fatto assoluto divieto di porre in essere qualunque misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione nei confronti del soggetto segnalante.
2. L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive e discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Si ricorda altresì che mentre il comma 2 quater dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli i demansionamenti o i mutamenti di mansioni effettuati a causa della segnalazione.

5. SANZIONI DISCIPLINARI.

- omissis -

La presente appendice dovrà essere resa nota a tutti i dipendenti / collaboratori mediante affissione nella bacheca dell'azienda.

APPENDICE N.9

LEGGE N. 3 DEL 2019

Premesse.

La legge n. 3 del 09.1.2019, chiamata “*legge spazzacorrotti*” dal suo ideatore, il ministro della giustizia On. Bonafede, nasce con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

La legge si aggiunge idealmente ad altre due novelle nello stesso ambito: la legge n. 190 del 2012 e la legge n. 69 del 2015.

Per quanto di interesse, la legge n. 3 del 9/01/2019, rubricata “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” ha modificato, tra l'altro

- a) l'art.13 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 -Sanzioni interdittive, prevedendo che “*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni*”
- b) l'articolo 25 -Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, in cui il comma 1 è stato sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
- c) il comma 5 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: «*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*»;
- d) dopo il comma 5 dell'art. 25 è stato aggiunto il seguente: «*5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il*

reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;

- e) all'articolo 51 – Durata massima delle misure cautelari: al comma 1, le parole: *«la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2»* sono sostituite dalle seguenti: *«un anno»*; al comma 2, secondo periodo, le parole: *«i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2»* sono sostituite dalle seguenti: *«un anno e quattro mesi»*.

Meritano un cenno altresì le innovazioni introdotte dalla norma che hanno riguardato i delitti di corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)⁷

In particolare tramite la nuova legge del 2019 si prevede – attraverso l'espressa abrogazione del quinto comma dell'art. 2635 c.c. e del terzo comma dell'art. 2635-bis c.c. – la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (presi in esame e oggetto di specifico protocollo dall'Appendice n.7 del Modello 231).

La procedibilità d'ufficio rende finalmente effettiva, nella sua dimensione pratica, tali figure di reato. Nel passato invero la corruzione tra privati è stata di fatto inapplicata nella prassi, in quanto la procedibilità a querela della persona offesa (tranne eccezioni: la distorsione della concorrenza) da individuarsi – spesso con una certa difficoltà nel caso concreto – nella società o negli amministratori, impediva l'operatività della incriminazione in questione, per la semplice ragione che non vi è quasi mai interesse da parte della società o degli organi sociali a denunciare reati commessi all'interno dell'ente collettivo stesso.

Si è intervenuto altresì sull'art. 649-bis c.p. per estendere la procedibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali è inclusa l'appropriazione indebita. Si aggiungono, a quelle già presenti, due ipotesi di perseguibilità d'ufficio: fatti commessi contro persona incapace per età o per infermità; danno arrecato alla persona offesa di rilevante gravità.

Analisi del rischio reato.

⁷ Tali novità originano dalle osservazioni del GRECO - gruppo di Stati contro la corruzione (secondo Rapporto di conformità sull'Italia, giugno 2018), il quale «si rammarica che l'ammissibilità dell'azione penale sia possibile solamente su querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»; e ritiene perciò che tale disciplina italiana non sia in linea con la Convenzione penale contro la corruzione del 2000.

La presente analisi, che si concentra sulle modifiche apportate all'art. 25 D. Lgs. 231 (riguardando gli altri interventi normativi soltanto una modifica nell'impianto sanzionatorio), non può prescindere dall'esame dell'attuale assetto del Modello 231 relativamente alla prevenzione dei reati contra la pubblica amministrazione, nonché delle modifiche apportate al Modello 231 seguito approvazione della legge 69/2015 (Appendice N.5).

Ed invero ai fini dell'elaborazione e implementazione del Modello 231 adottato dalla società è già stata effettuata l'analisi dei rischi di commissione dei reati p.p. dagli artt. 318 (corruzione per un atto d'ufficio) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione) richiamati nel novellato art. 25 D. Lgs 231/2001.

A fronte di tale analisi sono stati adottati principi di comportamento e protocolli alla cui lettura si rimanda.

Si ricorda che l'art. 321 c.p., rubricato "*Pene per il corruttore*" prevede un'estensione della pena prevista dagli artt.318,319,319 bis c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.

L'art. 346 bis punisce invece il "*Traffico di influenze illecite*", ovvero chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Per quanto concerne i reati sanzionati dall'art. 318, dall'art. 321 e dall'art. 322 c.p. si ritengono sufficienti i principi di comportamento e i protocolli adottati dall'originario Modello 231, confermati dall'Appendice N.5 approvata seguito entrata in vigore della legge 69/2015.

Per la previsione di cui all'art. 346 bis, si specifica quanto segue.

- *Analisi del reato previsto e punito dall'art. 346 bis c.p.*

Il reato di «traffico di influenze illecite» è stato inizialmente introdotto nel codice penale con la l. n. 190/2012 ed è stato oggetto di riforma con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" ed altro) che ha ampliato la fattispecie che, ora, ricomprende anche la condotta del millantato credito di cui all'art. 346, reato che è stato contestualmente abrogato.

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.

Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319 c.p., rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

- la condotta di chi vanta dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto. È un caso di millanteria.
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.

Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sono equiparati i soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero coloro che svolgono analoghe funzioni in altri Stati (anche extra U.E.) nonché in organizzazioni sovranazionali.

Le due ipotesi hanno significative differenze in fatto; la dottrina formatasi sul millantato credito ante 2012 (che aveva la medesima ampiezza della disposizione in esame, essendo irrilevante che le relazioni del mediatore fossero reali o solo vantate) l'aveva ritenuto una figura di reato ibrida, in una ipotesi vicina alla truffa e, nell'altra, una forma di tutela anticipata rispetto alla corruzione finalizzata a prevenire un mercanteggiamento dei rapporti con i soggetti pubblici, appunto un «traffico di influenze».

La piena parificazione delle condotte in unico reato rende, però, poco rilevante l'effettivo accertamento delle diverse situazioni in fatto, restando essenziale solo che non sia realizzata, neanche a livello di tentativo, la corruzione (o, ovviamente, che non sia dimostrata): ciò non solo perché vi è la clausola esplicita «fuori dei casi di concorso» in corruzione ma per la stessa definizione della condotta che esclude che una qualsiasi parte del prezzo possa essere destinata al pubblico ufficiale (Cass. VI, n. 4113/2017).

In un eventuale reato di effettiva corruzione, l'intermediario sarà un concorrente (Cass. VI, n. 3606/2017); il soggetto che in precedenza era vittima della millanteria ex art. 346 ora è punito quale concorrente del reato di traffico di influenze illecite.

L'interesse protetto è l'interesse della Amministrazione alla tutela del proprio prestigio ed immagine di imparzialità e serietà della amministrazione rispetto all'obiettivo denigrazione laddove i suoi rappresentanti siano fatti apparire influenzabili per interessi privati e corruttibili.

In sintesi, con la previsione di un unico reato e con le ulteriori modifiche legislative apportate all'articolo 346-bis:

- la pena è identica per entrambi i casi di relazione reale o solo vantata con il pubblico ufficiale od equiparato;
- è sempre punibile chi accetta la mediazione;
- è rilevante la promessa di qualsiasi «utilità», non più solo patrimoniale;
- rispetto al precedente reato di millantato credito, il soggetto rispetto al quale è vantata una relazione inesistente può essere qualsiasi incaricato di pubblico servizio e non più il solo «pubblico impiegato che presti un pubblico servizio»;
- rispetto al precedente reato di traffico di influenze, la mediazione per corruzione ex art. 319 integra un'aggravante.

Analisi delle aree di rischio e adozione di procedure e protocolli.

Poiché il reato è un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque, ed è configurabile in tutte le ipotesi in cui un mediatore vanta rapporti privilegiati reali o inesistenti con soggetti pubblici, le aree di rischio in cui può essere commessa tale fattispecie di reato sono i processi in cui la società entra in contatto con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e pertanto:

1) Rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione:

- la Società ha contatti diretti quotidiani con l'Agenzia delle Dogane
- la Società gestisce rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: autorizzazione al magazzino alimentare, pratiche edilizie
- la Società richiede sovvenzioni (sistema fotovoltaico), contributi e finanziamenti

2) Rapporti indiretti con la Pubblica Amministrazione

- la Società si avvale di Consulenti esterni accreditati per la richiesta di finanziamenti e sovvenzioni;

3) Rapporti occasionali con la Pubblica Amministrazione

- La Società è soggetta ai controlli/ispezioni esterni e rapporti con particolare riguardo alle pubbliche autorità preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, ASL, Pubblica Sicurezza

Seguito individuazione delle aree di rischio si ritiene necessario introdurre i seguenti:

A) Principi generali di comportamento nelle aree di attività di rischio:

È fatto espressamente obbligo a carico dei destinatari del Modello di conoscere e rispettare:

- i principi e valori etici approvati dagli Organi Sociali della Nord Ovest Spa;
- i sistemi di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- in generale, la normativa applicabile.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è tassativamente imposto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di autorizzazione, permessi, licenze e certificazioni, finanziamenti, contributi e sovvenzioni;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'ipotesi di verifiche;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente con i Consulenti esterni;
4. gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

E' fatto espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello:

- 1) di vantare rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali funzionari doganali o altro, per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto.
- 2) avendo effettivi rapporti con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quali funzionari doganali o altro, di proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico

B) Procedure specifiche per aree sensibili (protocollo N.6 integrativo del protocollo 1):

- omissis -

APPENDICE N.10

LEGGE N. 39 DEL 2019

Premesse.

La legge n. 39 del 03.05.2019, rubricata “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*” ha introdotto all’articolo 5, l’articolo 25 quaterdecies al D. Lgs. 231/2001, che così recita:

“(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.”

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Per comprendere il tenore di tale norma occorre pertanto fare riferimento agli articoli 1 e 4 della legge 401/1989.

L’articolo 1 della legge 401/1989 recita:

Frode in competizioni sportive

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."*

E l'articolo 4 recita:

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (3).

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."

Nei casi di condanna o di patteggiamento, per i suddetti delitti:

- è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo;
- nei casi in cui non sia possibile la confisca diretta può ordinarsi anche la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.

Analisi del rischio reato.

Il nuovo articolo 25 *quaterdecies* delinea un micro - sistema incentrato sulla distinzione fra responsabilità per fatti di matrice delittuosa e responsabilità per fatti di matrice contravvenzionale. Al primo gruppo

appartengono la promessa, l'offerta (relativa accettazione) o la frode al fine di manipolare i risultati delle gare lecite (art. 1 legge 401/1989); l'organizzazione e l'esercizio abusivo del gioco del lotto o di altri giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari; l'organizzazione di concorsi o pronostici (scommesse) su attività sportive autorizzate dal CONI; infine l'organizzazione a distanza di scommesse e giochi (articolo 4 comma 2 legge 401/1989).

In tali ipotesi all'ente viene comminata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, sussistendone i presupposti, le sanzioni interdittive stabilite dall'articolo 9, comma 2 D Lgs. 231/2001.

Al secondo gruppo appartengono, invece, l'organizzazione abusiva delle scommesse su competizioni non autorizzate e l'organizzazione di giochi autorizzati con modalità differenti da quelle legali da parte del concessionario (articolo 4, comma 1); la pubblicità di giochi illegali anche esteri (art. 4 comma 2); la partecipazione a giochi illegali (articolo 4, comma 3).

A queste condotte viene applicata la sanzione pecuniaria fino a 260 quote.

Le fattispecie di reato prese in esame sono comuni, in quanto possono essere commesse da chiunque.

Tuttavia, appare evidente che si tratta di una previsione normativa sostanzialmente diretta alle società sportive, e in particolar modo a quelle professionistiche.

Il Legislatore vuole, con tale normativa, contrastare i fenomeni illeciti connessi all'esercizio delle competizioni sportive, innescando un meccanismo virtuoso che induca gli enti sportivi a dotarsi di strumenti che impediscano, o quantomeno rendano più difficile, il compimento di atti illeciti: l'introduzione della frode sportiva tra i reati presupposto della responsabilità ex 231/01 fa dunque nascere la pressante necessità da parte dei club sportivi (soprattutto calcistici) di dotarsi degli strumenti previsti dalla normativa 231, al fine di evitare di essere soggetti alle sanzioni in caso di reati commessi dai propri vertici societari.

Le considerazioni fin qui svolte conducono pertanto alla conclusione che il rischio di commissioni di tali reati presupposto a vantaggio della Nord Ovest è pari a zero, e, pertanto, non si ritiene necessario adottare procedure o protocolli specifici.

Cuneo, lì 10 settembre 2019

